

Legge regionale n. 3/2013

IX Legislatura

“Modifiche alla legge regionale

5 dicembre 1977, n. 56

(Tutela ed uso del suolo)

**e ad altre disposizioni regionali in materia di
urbanistica ed edilizia”**



**Assessorato ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e
programmazione territoriale, paesaggio, edilizia residenziale,
opere pubbliche, pari opportunità**

Legge regionale n. 3/2013

1.

Finalità, obiettivi e principi

finalità e obiettivi

**La l.r. n. 3/2013 ha rivolto l'attenzione
agli aspetti tecnici e procedurali**

**attribuendo la titolarità diretta a Province e Comuni per
l'approvazione dei propri strumenti di pianificazione
perseguendo al contempo due obiettivi prioritari
semplificare e coordinare**

semplificazione

- **applicazione** a tutti gli strumenti di pianificazione il principio di **sussidiarietà** riconoscendo l'**autonomia** degli **enti locali** e delle loro forme associative nella formazione e approvazione dei propri strumenti di governo del territorio
- **eliminazione di procedure superate** dall'evoluzione dei sistemi normativi nazionali e regionali, nonché di istituti e strumenti non più corrispondenti alle esigenze attuali
- inserimento delle necessarie **attenzioni alle nuove sensibilità paesaggistiche ed ambientali**
- introduzione di **nuovi strumenti e pratiche** quali la **perequazione urbanistica e territoriale**, nonché possibilità di formalizzare **accordi tra enti o tra enti e privati** per governare i processi di trasformazione
- **contenere** e disciplinare **i tempi** entro cui le varie fasi devono essere espletate

coordinamento

costruzione degli strumenti urbanistici, tenuto conto dei tempi e delle procedure, del **"grande triangolo"** dato da norme **urbanistiche**, norme **ambientali** e norme **idrogeologiche**, che rappresenta ormai la chiave per rispondere alle effettive esigenze di governo del territorio



obiettivi

la legge si muove proprio lungo queste direttrici

- dare **certezza dei tempi** alle procedure urbanistiche
- contribuire alla **sburocratizzazione e modernizzazione** dell'attività amministrativa in ambiti tanto delicati per il **successo delle politiche di sviluppo**

principi

l'attribuzione a **Province e Comuni** della titolarità di **approvazione dei propri atti di pianificazione** conclude il processo intrapreso negli scorsi anni per il riconoscimento dell'autonomia degli enti locali nella gestione dei processi di governo del territorio anche attraverso:

- la **messa a disposizione dei Comuni** di studi, analisi e rappresentazioni sviluppate direttamente o attraverso i propri enti strumentali
- l'introduzione della possibilità di sottoscrivere, in termini del tutto volontari e con contenuti flessibili, **intese fra Comuni** volte proprio a realizzare forme di collaborazione tecnica e operativa, nella assoluta salvaguardia delle autonome competenze (tale facoltà per i comuni sotto i 5000 abitanti è divenuta obbligo con la l.r. 11/2012)

principi

si intende pertanto operare **d'intesa con le rappresentanze delle autonomie locali**, alla creazione di strutture espressamente dedicate a **supportare l'attività, in particolare dei piccoli Comuni**

l'Amministrazione Regionale, in materia urbanistica, intende passare da una dimensione centrata prevalentemente sulla normazione, approvazione degli atti e vigilanza sulla gestione, ad una dimensione che, senza dismettere la funzione regolativa, **accentua i ruoli di promozione e accompagnamento dei processi pianificatori**

principi

la legge si apre infine ad una riforma generale, che già si preannuncia nella prassi organizzativa:

il passaggio integrale alle procedure informatizzate con l'obiettivo di arrivare rapidamente alla **“urbanistica senza carta”**

- un obiettivo di grande portata, che richiede una profonda rivoluzione nell'organizzazione tecnica e funzionariale degli uffici
- un obiettivo ormai ineludibile, stante il veloce avanzare delle tecniche di progetto urbanistico, per il quale la nuova proposta vuole svolgere un importante ruolo di supporto e di propulsione

principali contenuti

- **aggiornamento del quadro di riferimento della pianificazione territoriale e paesaggistica** (nuovo ruolo del piano territoriale regionale e del piano paesaggistico regionale; maggior operatività per i piani territoriali a scala provinciale)
- **modifica del sistema di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione provinciale**, con il riconoscimento del Consiglio provinciale quale organo competente all'approvazione del piano
- **affermazione dell'istituto della copianificazione quale strumento "ordinario" e non più "sperimentale"** (L.R. 1/2007), da estendere all'intero sistema della pianificazione urbanistica
- modifica dei contenuti e della procedura **delle varianti parziali**

principali contenuti

- conferma del **ruolo centrale del PRG** come strumento unitario di governo del territorio alla scala locale, ma anche **facoltà di sperimentazione del PRG suddiviso nella componente strutturale e operativa**
- riconoscimento dei processi di **variante "semplificata"** agli strumenti urbanistici derivanti da norme e discipline statali o regionali speciali (accordi di programma, fondi europei, sportelli unici, interventi di recupero urbano)
- introduzione di nuovi strumenti, definiti come **"accordi territoriali" e "convenzioni per la pianificazione"**, per la condivisione e concertazione delle scelte delle politiche territoriali, nonché per lo svolgimento in forma associata della pianificazione urbanistica
- introduzione dei principi della **perequazione territoriale e urbanistica**, quali strumenti dell'operatività della pianificazione

principali contenuti

- **coordinamento della valutazione ambientale strategica nelle procedure di pianificazione**, attraverso un solido raccordo tra procedure urbanistiche ed ambientali, assicurando l'unitarietà e la semplicità dell'iter complessivo
- **coordinamento** per quanto attiene alle procedure per la **tutela idrogeologica e sismica** del territorio
- **eliminazione dei riferimenti normativi superati** con particolare riferimento al regime attuativo delle trasformazioni edilizie in contrasto con la legislazione nazionale

Legge regionale n. 3/2013

2.

Pianificazione territoriale e paesaggistica

pianificazione regionale e provinciale

- riconoscimento del **Piano paesaggistico regionale ai sensi del D.lgs. 42/2004** quale strumento prevalente della pianificazione regionale con riguardo alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio (art. 4)
- **definizione per legge degli elaborati** dei diversi strumenti di pianificazione (art. 6)
- definizione della **procedura di formazione e approvazione** del Piano territoriale e paesaggistico regionali e dei Piani territoriali provinciali, **integrando la Vas** nel procedimento (artt. 7 e 7bis)
- **attribuzione alla Provincia della competenza per l'approvazione del proprio Piano territoriale di coordinamento provinciale** (art. 7bis)

pianificazione regionale e provinciale

- definizione della **procedura di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione al Ppr**, attraverso variante formata e approvata con il coinvolgimento e la partecipazione del Ministero (art. 8 bis)
- riconoscimento del **Ptcp quale strumento di aggiornamento del PAI e riferimento per l'adeguamento dei Prg**, se approvato d'intesa con la Regione e l'Autorità di Bacino (art. 5)
- riconoscimento agli **accordi di programma** della possibilità di **costituire variante al PTR e al PTCP** per la realizzazione di progetti che incidono sull'assetto del territorio o sui contenuti dei piani territoriali, nel caso in cui nel procedimento formativo di tali accordi sia assicurata la partecipazione dei cittadini, siano dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante e sia acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare prima della sottoscrizione dell'accordo (art. 10)

Legge regionale n. 3/2013

3.

Pianificazione urbanistica: principali procedure

principali novità:

si passa dalle **conferenze di pianificazione della l.r. 1/2007** alle **conferenze di copianificazione e valutazione** che vedono riuniti allo stesso tavolo tutti i soggetti della pianificazione, ciascuno portatore delle proprie competenze

i nuovi PRG, le varianti generali e tutte le varianti strutturali **sono approvate dal comune previa conferenza di copianificazione e valutazione**

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL **PRGC**
E DELLE SUE VARIANTI GENERALI E STRUTTURALI (articolo 15)

PARTE PRIMA:

**DALLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE
ALLA 1° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE & VALUTAZIONE**

Studi, analisi, rappresentazioni, materiali conoscitivi.

Il Comune definisce la

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE



La Proposta è adottata dal Consiglio Comunale (**DCC 1**),
unitamente agli elaborati

- a) idraulici, geologici, sismici
- b) per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): specificazione per il PRG; verifica di assoggettabilità per Varianti Strutturali



La Proposta è pubblicata per 30 gg sul sito informatico del Comune ed è
esposta in pubblica visione

Almeno 15 gg per le osservazioni



Contestualmente alla pubblicazione è convocata la
1° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE
90 gg di lavoro per la 1° Conferenza
(ridotti a 60 gg per le varianti strutturali; art. 17, comma 4)



La 1° Conferenza valuta:

- 1. la proposta urbanistica preliminare***
- 2. gli eventuali elaborati idrogeologici e sismici***
- 3. VAS: assoggettabilità e/o specificazione***

**PARTE SECONDA:
DAL PROGETTO PRELIMINARE AL PROGETTO DEFINITIVO.
2° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE & VALUTAZIONE,
APPROVAZIONE FINALE**

Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza, il Comune definisce il **PROGETTO PRELIMINARE** comprensivo degli elaborati idraulici, geologici e sismici, del rapporto ambientale

Il Progetto Preliminare è adottato dal Consiglio Comunale (**DCC 2**)

Il Progetto Preliminare è pubblicato per 60 gg sul sito informatico ed è esposto in pubblica visione

Le osservazioni, sia urbanistiche sia ambientali, devono pervenire nello stesso termine di 60 gg

Il Comune, valutate le osservazioni e proposte pervenute, definisce la **PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO**

La Proposta è adottata dalla Giunta Comunale (**DGC 1**)

procedure



E' convocata la
2° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE
120 gg di lavoro per la 2° Conferenza
(ridotti a 90 gg per le varianti strutturali; art. 17, comma 4)



- La 2° Conferenza:**
- 1. valuta la proposta urbanistica definitiva**
 - 2. fornisce contributi per il parere motivato di VAS**



L'autorità competente per la VAS esprime il suo parere motivato



Il Comune definisce il PROGETTO DEFINITIVO



Il Piano è approvato dal Consiglio Comunale (DCC 3),
che si esprime sulle osservazioni e proposte già valutate dalla Giunta,
dando atto di aver recepito integralmente gli esiti della 2° Conferenza

Il Piano entra in vigore con la pubblicazione della DCC 3 sul BURP
ed è esposto in pubblica visione sul sito del Comune e trasmesso
alla Regione e alla Provincia

Per i Comuni che, ai sensi di legge, non dispongono della Giunta, gli atti a questa attribuiti sono assunti dal Consiglio (Art. 92)

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE **VARIANTI PARZIALI**
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
SCHEMA SEMPLIFICATO DELL'ITER PROCEDURALE
(articolo 17, commi da 5 a 8)

La Variante è adottata dal Consiglio Comunale (**DCC1**)



La DCC1 deve contenere:

- a) La puntuale elencazione delle condizioni per cui la Variante è classificata come parziale
- b) Prospetto riassuntivo della capacità insediativa disponibile

Pubblicazione per 30 gg sul sito informatico del Comune
Dal 15° al 30° giorno possibilità di presentare osservazioni



Contestualmente all'avvio della pubblicazione, invio alla Provincia



La Provincia, entro 45 gg dalla recezione, si pronuncia su:

- a) Classificazione come variante parziale
- b) Rispetto dei parametri dimensionali e localizzativi
- c) Compatibilità con PTCP

(condizione di silenzio-assenso da parte della Provincia, entro i 45 gg)

procedure



La Variante è approvata dal Consiglio Comunale, entro 30 gg dalla conclusione della pubblicazione (**DCC2**), dando atto di aver recepito le indicazioni espresse dalla provincia



La Variante entra in vigore con la pubblicazione della DCC2 sul BURP



La deliberazione viene trasmessa alla Regione e alla Provincia entro 10 gg dall'adozione

Per quanto attiene alla VAS:

- a) Variante Parziale è sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, a cura del Comune, ove dotato di Organo Tecnico (comma 8; art. 3 bis, comma 7)
- b) Il comma 9 riporta i casi di esclusione automatica dalla VAS

SINTESI DEI TEMPI

Inizio pubblicazione ed invio alla Provincia: momento 0

Fine della pubblicazione ed osservazioni: + 30 gg

Tempo riservato alla Provincia: + 45 gg

Approvazione in Consiglio Comunale: + 60 gg

DURATA TEORICA DELL'ITER: 60 giorni

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE **VARIANTI SEMPLIFICATE**
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
SCHEMA SEMPLIFICATO DELL'ITER PROCEDURALE (articolo 17 bis)

La procedura per le Varianti semplificate è applicabile nei seguenti casi:

- a) Iniziative di interesse pubblico, attuate tramite Accordi di Programma (comma 2)
- b) Interventi soggetti ad autorizzazioni semplificate in materia di ambiente ed energia (comma 3)
- c) Interventi in attuazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) (comma 4)
- d) Interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale (comma 5)
- e) Interventi di rinnovo urbano di cui all'art. 14 della LR 20/2009 smi (comma 5)
- f) Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

procedure

Seppur con casistiche differenziate, riscontrabili nei commi sopra citati, le Varianti Semplificate seguono un iter così riassumibile:

1. Il soggetto proponente presenta la proposta di intervento, comprensiva degli elaborati di variante urbanistica ed ambientali
2. Il responsabile del procedimento verifica la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti
3. Se la verifica è positiva, il responsabile del procedimento convoca la Conferenza di Servizi, formata da Comune, Provincia, Regione
4. La Conferenza di Servizi si esprime in 30 giorni
5. Nel caso di parere positivo o positivo con condizioni, il responsabile del procedimento pubblica il progetto sul sito informatico del Comune per 15 gg + 15 gg per le osservazioni
6. La Conferenza di Servizi valuta le osservazioni e si esprime definitivamente nei successivi 30 gg
7. La Variante è definitivamente approvata dal Consiglio Comunale (con DCC)
8. La Variante entra in vigore con la pubblicazione della DCC sul BURP

Per quanto attiene alla VAS:

- a) I diversi tipi di Variante Semplificata sono sottoposti a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, a cura del Comune, ove dotato di Organo Tecnico (comma 8 e comma 10; art. 3bis, comma 7)
- b) I commi 11 e 12 riportano i casi di esclusione automatica dalla VAS

SINTESI DEI TEMPI

Convocazione della Conferenza di Servizi: momento 0

Durata della Conferenza (1° seduta): 30 gg

Pubblicazione ed osservazioni: 30 gg

Durata della Conferenza (2° seduta): 30 gg

Approvazione in Consiglio Comunale: prima seduta utile

DURATA TEORICA DELL'ITER: 90 giorni + seduta del Consiglio Comunale

Legge regionale n. 3/2013

4.

Regime transitorio

Art. 89 (Disposizioni transitorie)

[...]

2. **I procedimenti di formazione e approvazione dei PTCP e delle loro varianti avviati e non ancora conclusi** ai sensi dell' articolo 7, comma 2 della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, **possono concludere il loro iter nel rispetto della procedura disciplinata dalla disposizione sopra richiamata. È fatta salva la facoltà della provincia di concludere il procedimento secondo la procedura disciplinata dall' articolo 7 bis della l.r. 56/1977, come inserito dalla presente legge.**

[...]

transitorio

per avvio del procedimento si intende l'adozione da parte della Provincia del Piano territoriale provinciale o di una sua variante o del documento di verifica o di specificazione della valutazione ambientale strategica (VAS) di tali strumenti

i piani territoriali di coordinamento provinciale e le relative varianti che, alla data dell'11 aprile 2013, risultino avviati, concludono il loro iter nel rispetto delle disposizioni, anche in relazione ai contenuti pianificatori, della l.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013. La deliberazione del Consiglio regionale approva il piano o la variante ai sensi dell'articolo 89 della l.r. 3/2013

è comunque fatta salva la facoltà della Provincia di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate dalla l.r. 56/1977 come modificata dalla l.r. 3/2013

Art. 89 (Disposizioni transitorie)

[...]

3. **I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi**, ai sensi della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, **possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31 bis, 31 ter, 40, 77 e 85 comma 5 della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.** E' fatta salva la facoltà del comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 15, 17 e 40 della l.r. 56/1977, come sostituiti dalla presente legge.

[...]

transitorio

per avvio del procedimento si intende:

- l'adozione **da parte dell'organo consiliare competente** della **deliberazione programmatica** o del **progetto preliminare** o del **documento di specificazione** o di **verifica della VAS** del PRG **per le varianti o i nuovi piani I.r. 56/77**
- l'adozione **da parte dell'organo consiliare competente** del **documento programmatico** **per le varianti strutturali ai sensi della I.r. 1/2007**

i piani regolatori e le relative varianti che, alla data dell'11 aprile 2013, risultino avviati, concludono il loro iter nel rispetto delle disposizioni, anche in relazione ai contenuti pianificatori, della I.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I.r. 3/2013

è fatta salva la facoltà per il Comune di concludere il procedimento secondo quanto disciplinato dalla I.r. 56/1977 come modificata dalla I.r. 3/2013, anche con riferimento ai contenuti

transitorio

sono di seguito illustrate **le possibili casistiche** del regime transitorio

situazione in atto **I.r. 56/77, fase regionale dell'iter:**

- **le pratiche in istruttoria da parte degli uffici regionali o rinviate al comune con osservazioni o sospese per integrazioni** possono:
 - ✓ **concludere la procedura con l'approvazione regionale**, nel rispetto delle **disposizioni della previgente I.r. 56/77 anche in riferimento ai contenuti pianificatori**; la Giunta regionale approva il piano o la variante ai sensi dell'articolo 89 della I.r. 3/2013
 - ✓ **intraprendere il procedimento previsto** dalla I.r. 56/77 come modificata **dalla I.r. 3/2013, comunicando tale volontà** alla Regione **e avviando l'iter dalla 1° conferenza sulla proposta tecnica di progetto preliminare** per l'esame degli elaborati relativi al progetto definitivo adottato che in tal caso svolge il ruolo di proposta tecnica del progetto preliminare

transitorio

pratiche ai sensi della **l.r. 56/77, fase comunale dell'iter:**

- **i comuni che sono all'inizio dell'iter di formazione o che hanno già adottato il preliminare, eventualmente effettuato le pubblicazioni**, (ma non ancora controdedotto), **possono convocare la 1° conferenza** sulla proposta tecnica del progetto preliminare; la conferenza valuterà:
 - se non vi sono modifiche rispetto ai documenti pubblicati, con l'esclusione di quelle meramente formali, di fare salve le pubblicazioni effettuate e di consentire al comune di controdedurre e convocare la 2° conferenza
 - nel caso di modifiche necessarie, di procedere con la nuova pubblicazione con le relative controdeduzioni e con la successiva convocazione della 2° conferenza
- **per i comuni che hanno già controdedotto alle osservazioni e adottato il definitivo**, è conveniente seguire la vecchia procedura trasmettendo il piano o la variante alla Regione; altrimenti per utilizzare le nuove procedure dovrebbero **convocare la 1° conferenza sulla proposta tecnica del progetto preliminare**, ripubblicare, etc...

transitorio

situazione in atto **l.r. 1/07**:

- i comuni che **hanno concluso la 1° conferenza e stanno predisponendo o sono al preliminare, concludono preferibilmente la procedura ai sensi della l.r. 1/07**, in quanto tale procedura prevedeva un momento apposito, tra le due conferenze, per l'espressione del parere geologico
- i comuni che hanno da poco **avviato la 1° conferenza sul documento programmatico concludono preferibilmente la procedura ai sensi della l.r. 1/07**.
 - **possono anche avviare la procedura disciplinata dalla l.r. 56/77, come modificata dalla l.r. 3/2013, convocando la 1° conferenza sulla proposta tecnica di progetto preliminare adeguando anche i relativi contenuti.**

Su tale soluzione va tenuto conto che:

- **gli elaborati della proposta tecnica di progetto preliminare sono molto più completi e approfonditi del doc. programmatico e andrebbero riadottati**
- **le valutazioni geologiche e il relativo parere sono espressi in conferenza, pertanto tutte le analisi sarebbero da riadottare prima di procedere con la 1° conferenza allo scopo di integrarle nella proposta tecnica del progetto preliminare**

transitorio

situazione in atto **varianti parziali art. 17, comma 7 l.r. 56/77:**

- **per avvio del procedimento** si intende **la formale approvazione da parte dell'organo consiliare competente della deliberazione di adozione della variante parziale o del documento di verifica o del documento di specificazione della valutazione ambientale strategica (VAS) della variante parziale**
- i procedimenti che **alla data dell'11 aprile 2013** risultino avviati, come dianzi indicato, **concludono il loro iter nel rispetto delle disposizioni, anche in relazione ai contenuti pianificatori, della l.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013** e il Consiglio comunale approva la variante ai sensi dell'articolo 89 della l.r. 3/2013

Art. 89 (Disposizioni transitorie)

[...]

4. Fino all'adeguamento dei PRG alle nuove definizioni delle **fasce di rispetto di cui all'articolo 27** della l.r. 56/1977, come modificato dalla presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRG vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. **(ovvero fasce cimiteriali, aree sciabili, etc...)**
5. Fino all'adeguamento del PRG agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio, si applicano le disposizioni sostitutive previste dalla normativa di settore.
6. Fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 16 della l.r. 11/2012 **(ovvero estinzione comunità montane)**, restano operanti, se non revocate, le eventuali funzioni di pianificazione urbanistica delegate dai comuni alle comunità montane, così come esistenti prima dell'entrata in vigore della l.r. 11/2012.

Legge regionale n. 3/2013

5.

Provvedimenti per l'attuazione

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ATTI CONSEGUENTI

Riferimento l.r. 56/1977	Riferimento d.d.l. 153	Tipologia provvedimento attuativo	Oggetto	
1. GRUPPO "TERRITORIALE"				
1	Art. 6, c. 6	Art. 9	D.G.R.	Disposizioni per la redazione degli elaborati del PTCP, del PTCM e delle loro varianti, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.
2	Art. 8 bis, c. 7	Art. 13	Regolamento G.R.	Modalità di adeguamento al PPR degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e di attuazione del PPR stesso.
3	Art. 10, c. 11	Art. 21	D.G.R.	Modalità operative per lo svolgimento dei procedimenti di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica.
2. GRUPPO "UNIFORMARE I PRG"				
4	Art. 3, c. 3	Art. 4	D.G.R.	Disposizioni per la realizzazione del Sistema informativo geografico regionale
5	Art. 14, c. 3 quinquies	Art. 28	D.G.R.	Disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PRG e delle varianti di cui agli articoli 17 e 17bis, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.
6	Art. 14 bis, c. 10	Art. 29	D.G.R.	Disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PRG nelle componenti strutturale e operativa, finalizzate a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.
7	Art. 39, c. 2 bis	Art. 51	D.G.R.	Disposizioni relative alla redazione degli elaborati del piano particolareggiato al fine di perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.
3. GRUPPO "CONFERENZE DI COPIANIFICAZIONE"				
8	Art. 15, c. 3	Art. 30	D.G.R.	Modalità di partecipazione delle strutture competenti in materia di difesa del suolo e opere pubbliche alle conferenze di copianificazione.
9	Art. 15 bis, c. 6	Art. 31	Regolamento G.R. (previo parere commissione consiliare competente)	Funzionamento delle conferenze di copianificazione, anche in riferimento al ruolo e alle funzioni del rappresentante regionale, con particolare riguardo alla valutazione della conformità con gli strumenti di pianificazione regionale e al rispetto delle disposizioni della l.r. 56/77.
10	Art. 17 bis, c. 15	Art. 35	D.G.R.	Disposizioni relative alla disciplina delle varianti semplificate, alla redazione degli elaborati, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ATTI CONSEGUENTI

Riferimento l.r. 56/1977	Riferimento d.d.l. 153	Tipologia provvedimento attuativo	Oggetto	
4. GRUPPO "COORDINAMENTO VAS"				
11	Art. 16 bis, c. 7	Art. 33	D.G.R.	Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS e di variante dello strumento urbanistico in caso di adozione del piano di alienazioni immobiliari.
12	Art. 17, c. 11	Art. 34	D.G.R.	Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS e di quelli di approvazione di varianti strutturali e parziali dello strumento urbanistico
13	Art. 40, c. 8	Art. 52	D.G.R.	Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS e di approvazione dei piani particolareggiati
5. GRUPPO "PEREQUAZIONE E ACCORDI"				
14	Art. 12 bis, c. 5	Art. 26	D.G.R.	Modalità operative per l'omogenea applicazione degli istituti della perequazione e degli accordi tra soggetti pubblici e privati.
15	Art. 19 ter, c. 8	Art. 37	D.G.R.	Definizione delle modalità operative per la formazione e lo svolgimento degli accordi territoriali.
16	Art. 19 quater, c. 2	Art. 37	D.G.R.	Definizione delle modalità operative per la formazione e lo svolgimento delle convenzioni per la pianificazione.
6. GRUPPO "EDILIZIA"				
17	Art. 49, c. 2	Art. 62	Regolamento G.R.	Disposizioni per l'erogazione graduale del servizio di presentazione dei titoli edilizi in via telematica, i requisiti tecnici e le modalità operative per raggiungere l'uniformità nella circolazione e nello scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.
18	Art. 52, c. 1	Art. 65	D.G.R.	Determinazione delle tabelle parametriche per la definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione.
7. GRUPPO "COMMISSIONE BENI PAESAGGISTICI"				
19	Art. 91 bis, c. 8	Art. 78	Regolamento	Modalità di funzionamento della commissione per i beni culturali e paesaggistici.
8. GRUPPO "L.R. 20/2009"				
20	Art. 15, c. 7	Art. 78	Regolamento G.R.	Requisiti tecnici operativi delle misure di sicurezza per i lavori in copertura ritenuti necessari e disposizioni per la predisposizione della documentazione da allegare al progetto, nonché alla dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera.



Grazie per l'attenzione

**Legge regionale n. 3/2013 della IX Legislatura
"Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"**

